



# COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

*ORIGINALE*

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 21 DEL 15-05-2020 - Registro Generale n. 31**

**Ufficio proponente: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE**

**Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. Nuove disposizioni relative al personale dipendente.**

## IL SINDACO

### **Richiamate:**

- La propria ordinanza n. 8 del 12-3-2020, con la quale venivano individuati i servizi minimi essenziali da garantire e venivano impartite istruzioni ai Capi-settore in merito alla gestione del personale dipendente;
- La propria ordinanza n. 11 del 21-3-2020, con la quale venivano adottate misure ulteriormente restrittive in merito alla presenza in servizio dei dipendenti comunali;
- La determinazione dirigenziale n. 155/Settore Primo del 31-3-2020, con la quale, in esecuzione dei provvedimenti sopra citati e dell'art. 87, comma 3, del D.L. 18/2020 si stabiliva: a) che tutti i dipendenti che non avessero fruito di ferie maturate in anni precedenti a quello in corso, escluso il personale di Polizia municipale, veniva collocato d'ufficio in congedo ordinario, dal 21-3-2020 e fino a revoca dell'ordinanza sindacale n. 11, salvo obbligo di reperibilità, da remoto o in presenza, per accertate improrogabili esigenze d'ufficio e fatta salva, in ogni caso, la prevalenza degli istituti della malattia e dei permessi ex legge 104/1992. b) che, nell'eventualità di esaurimento delle ferie pregresse prima della revoca dell'ordinanza sopra richiamata, si facesse conteggio delle eventuali ore di lavoro in eccedenza accumulate e si valutasse il ricorso al lavoro agile qualora praticabile c) si applicasse la normativa di cui all'art. 87, comma 3, del D.L. 18/2020, e cioè l'esenzione dal

servizio senza perdita dello stipendio a decorrere dal 21-3-2020 (data di emanazione dell'ordinanza sindacale n. 11/2020) e fino a revoca della stessa, per tutti i dipendenti che avessero già fruito di ferie pregresse e lavoro in eccedenza;

- La deliberazione di G.C. n. 27 del 6-4-2020, con la quale veniva approvato il Regolamento contenente le linee operative per lo smart working straordinario collegato allo stato emergenziale e applicabile, pertanto, fino alla revoca delle disposizioni di cui alla più volte citata ordinanza n. 11/2020.

**Considerato** che l'evolversi della situazione epidemiologica ha indotto il Governo ad emanare il DPCM 26 aprile 2020, che attenua il rigore delle misure di prevenzione del contagio e contempla una graduale ripartenza delle attività, anche lavorative.

**Ritenuto** pertanto, *ferma restando al momento l'individuazione dei servizi minimi essenziali e le modalità della loro erogazione*, per come regolamentate con le proprie ordinanze n. 8/2020 e n. 11/2020, revocare le disposizioni ivi contenute per la parte che concerne il personale, oltre agli atti consequenziali (determinazione dirigenziale n. 155/Settore Primo del 31-3-2020).

**Considerato** che nella fase di transizione/riavvio delle attività il realizzarsi di focolai nei luoghi di lavoro è più che fondato ed è pertanto necessario mettere in atto una serie di misure volte a contrastarli.

**Premesso** a tal fine che si intende mantenere l'istituto, privilegiato dalla normativa emergenziale, dello smart working straordinario, per come introdotto e regolamentato con deliberazione di G.C. n. 27/2020.

**Dato atto** che, per tutte le attività in cui non è applicabile il lavoro agile, è stato interpellato il RSPP del Comune, in convenzione con l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, il quale, a seguito di sopralluogo nelle strutture comunali, ha predisposto una prima bozza di misure anti-contagio, contenente l'individuazione di:

- Misure organizzative per la gestione degli spazi e degli orari di lavoro
- Misure di prevenzione e protezione primaria (informazione, modalità di igienizzazione e sanificazione dei luoghi di lavoro, utilizzo di DPI, sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili)
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.

**Dato atto** altresì che il suddetto documento, in apposita riunione del 12-5-2020, è stato oggetto di approfondimento con i Capi-Settore e con il Responsabile per la sicurezza dei lavoratori, e che il documento di che trattasi sarà formalmente approvato per via telematica dai soggetti di cui all'art. 35 del D.Lgs. 9-4-2008, n. 81.

**Rilevato** che nella richiamata riunione sono state condivise le linee operative meglio elencate nel dispositivo del presente atto e rispetto alle quali sarà fornita la massima informazione ai lavoratori, attraverso apposite assemblee settoriali e affissione di cartelli e avvisi.

**Visti:**

- Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV- 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL – Aprile 2020
- Il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18
- La Direttiva Ministro P.A. n. 2/2020 del 12/03/2020
- La Circolare Ministro P.A. n. 2/2020 del 01/04/2020
- Il DPCM 26/04/2020
- Il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii.

**Visti:**

- l'art. 54 comma 4 del TUEL (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)
- l'articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali).

## DISPONE

- A. *Ferme restando al momento l'individuazione dei servizi minimi essenziali e le modalità della loro erogazione***, per come regolamentate con le proprie ordinanze n. 8/2020 e n. 11/2020, vengono revocate le disposizioni ivi contenute per la parte che concerne il personale, oltre agli atti consequenziali (determinazione dirigenziale n. 155/Settore Primo del 31-3-2020).
- B.** A decorrere dal 18 maggio 2020, fatte salve le autorizzazioni allo smart working autorizzate sulla scorta della deliberazione di G.C. n. 27 del 6-4-2020, il personale dipendente del Comune di Canicattini Bagni, che non si trovi in una delle condizioni di cui agli allegati moduli di autocertificazione, è ri-amMESSO in servizio.
- C.** Sono a tal fine adottate le seguenti misure cautelari:
- a. Rinvio al 1° giugno dell'apertura generalizzata al pubblico, al fine di consentire lo svolgimento delle attività d'ufficio indifferibili ed essenziali minimizzando i rischi da esposizione, prossimità e aggregazione.
  - b. Adozione delle misure di prevenzione e protezione di cui al documento predisposto dal RSPP, qui allegato come parte integrante e sostanziale.
  - c. Adeguata informazione ai lavoratori, tramite affissione di apposita cartellonistica e riunioni di settore da tenersi nel rispetto dei principi del distanziamento sociale.
  - d. Sottoscrizione *una tantum*, da parte di ogni lavoratore, di un modulo di autocertificazione attestante:
    - I. Di non essere sottoposto alla misura della quarantena
    - II. Di non essere risultato positivo al Covid-19
    - III. Di non avere avuto contatti consapevoli, negli ultimi 14 giorni, con persone positive al virus Covid-19
    - IV. Di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
    - V. Di impegnarsi a rispettare tutte le misure di protezione e prevenzione previste dall'Ente (distanziamento sociale, uso di DPI, igienizzazione frequente delle mani)
    - VI. Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 4 del D.L. 25-3-2020, n. 19
  - e. Controllo giornaliero della temperatura corporea, con termo-scanner o anche mediante autocertificazione
  - f. Possibilità per i Capi-settore di prevedere la presenza a rotazione dei dipendenti, qualora non fosse possibile garantirne il distanziamento sociale (si applicherà in tal caso, per i giorni di assenza, l'art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020)
  - g. Coinvolgimento del "medico competente" (MC) per la tutela dei lavoratori fragili, cioè collocati in fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia. L'attivazione del medico competente deve essere richiesta dal lavoratore.
  - h. Coinvolgimento del MC per il reintegro progressivo di lavoratori dopo eventuale infezione da SARS-CoV-2.
  - i. Formale approvazione del Piano per le misure anti-contagio da parte dei soggetti di cui all'art. 35 del D. Lgs. 9-4-2008, n. 81
  - j. Istituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica del Piano.

## INFORMA

**Che** avverso la presente ordinanza potrà essere presentato entro 30 giorni ricorso gerarchico presso la Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale del Governo; entro 60 giorni ricorso amministrativo al T.A.R., ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana; altresì entro 60 giorni al Giudice ordinario.

**Che** Responsabili dell'esecuzione della presente Ordinanza sono, ciascuno per la propria competenza, i Capi-settore (Nominativi e recapiti sul sito Internet istituzionale).

La presente ordinanza sarà pubblicata e notificata a norma di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

 Firmato

 Firmato

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
MICELI MARILENA